



Università degli Studi di Messina

Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del Decreto Ministeriale n. 948 dello 01/12/2016 attuativo del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e del Decreto Ministeriale 30 settembre 2011.

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 concernente l'autonomia universitaria;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509";

VISTA la Legge n. 183 del 12 novembre 2011, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in particolare l'art. 15 contenente "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone disabili" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'art. 5, comma 4;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto n. 249 del 10 settembre 2010";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 93 del 30 novembre 2012, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013, relativo a "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

VISTO l'art. 15, comma 3 bis, del Decreto-Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 128 dell'8 novembre 2013, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 93 del 30 novembre 2012, recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all'insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “*docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento*” devono intendersi compresi anche coloro i quali “*abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 il titolo di studio attribuito agli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria)*”;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER n. 13390 dell'11 dicembre 2013 contenente chiarimenti in ordine alle abilitazioni valide per l'immissione in ruolo;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l'art. 1, comma 110;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 948 dell'1 dicembre 2016, “Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e ss.mm.”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento per la Sicilia il 13 gennaio 2017 in merito alla definizione dell'offerta formativa degli atenei siciliani relativa ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2016-2017;

VISTO il Decreto Rettorale n. 81/2017, prot. n. 3476 del 18 gennaio 2017, con il quale è stata definita, nella banca dati ministeriale, l'utenza sostenibile per l'A.A. 2016-2017;

VISTA la delibera del Senato Accademico dell'Ateneo messinese datata 1 febbraio 2017 con la quale è stato ratificato il Decreto Rettorale sopra descritto;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 141 del 10 marzo 2017, “Ripartizione per le attività di sostegno didattico” con il quale l'Università degli Studi di Messina è stata autorizzata ad attivare i percorsi *de quibus*, per l'A.A. 2016/2017, per complessivi 355 posti;

VISTA la nota MIUR prot. n. 8276 del 17 marzo 2017 con la quale è stato comunicato lo spostamento delle date dei test preliminari, già definite con il Decreto Ministeriale n. 141 succitato;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 13 aprile 2017 con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale n. 141 del 10 marzo 2017;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

D E C R E T A

Articolo 1

Selezione per l'ammissione ai percorsi e posti disponibili

1. È indetta la selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso l'Università di Messina, nell'anno accademico 2016/2017, ai sensi del D.M. n. 948 dell'1 dicembre 2016, in attuazione del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e del D.M. del 30 settembre 2011.
2. Il numero dei posti disponibili per ciascun percorso di formazione, corrispondente ad un ordine e grado di scuola, come definito dalla tabella riassuntiva dell'offerta formativa, Allegato A al D.M. n. 226 del 13 aprile 2017, è il seguente:

Ordine e grado	Scuola dell'infanzia	Scuola Primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado
Posti: 355	40	160	75	80

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla selezione i docenti che, entro il termine ultimo di sottoposizione della domanda di partecipazione, siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale intendano conseguire la specializzazione per le attività di sostegno, ovvero in riferimento alla nota MIUR prot. n. AOODGPER n. 13390 dell'11 dicembre 2013, citata nelle premesse:
 - Laurea in Scienze della formazione primaria (per la scuola dell'Infanzia e primaria);
 - SSIS (per la scuola secondaria);
 - COBASLID (per la scuola secondaria);
 - Diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l'insegnamento dell'Educazione musicale o dello Strumento;

- Diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002);
- Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012;
- Concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012 (esclusivamente all'atto della costituzione del rapporto di lavoro);
- Sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004; O.M. 153/1999, O.M. 33/2000, O.M. 3/2001, ecc.);
- Titoli professionali conseguiti all'estero e riconosciuti abilitanti all'insegnamento con apposito Decreto del Ministro dell'Istruzione;
- TFA;
- PAS;

e, ai sensi del parere del Consiglio di Stato, sezione II, del 5 giugno 2013:

- coloro i quali “abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria).

2. I titoli di abilitazione di cui al comma 1 sono autocertificati, ai sensi della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, tramite la procedura *online* descritta dall'art. 3 del presente Decreto, al momento dell'iscrizione al concorso.
3. La verifica delle autocertificazioni dei titoli di accesso è effettuata dall'Università di Messina ai sensi delle leggi vigenti. Laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, i candidati interessati saranno esclusi dalla procedura selettiva. L'Università può in ogni caso adottare, in qualsiasi fase della procedura concorsuale, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti.
4. In ordine alle autocertificazioni rese, il candidato, nel caso di dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'Università si riserva di trasmettere la documentazione all'autorità giudiziaria competente.
5. I candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore, ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio. La predetta documentazione deve essere trasmessa, entro la data di scadenza del Bando, mediante pec, all'indirizzo protocollo@pec.unime.it (l'istanza deve essere redatta in formato statico, .pdf, sottoscritta e, nel caso in cui venga inviata da indirizzo non riconducibile al candidato, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità) o mediante e-mail, all'indirizzo protocollo@unime.it (l'istanza deve essere redatta in formato statico, .pdf, sottoscritta e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità) e destinata al Dipartimento Amministrativo “Servizi Didattici e Alta Formazione”, U.Org. “Formazione post laurea”, U.Op. “TFA/PAS”.

Articolo 3

Procedura di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza

1. La partecipazione al test preliminare di accesso è subordinata all'osservanza della procedura *online* sotto descritta:

- a) **registrazione al Portale delle Segreterie Studenti online [Esse3], accessibile all'indirizzo <https://unime.esse3.cineca.it/Home.do>:**
nel menu di sinistra cliccare sul link "REGISTRAZIONE", successivamente cliccare REGISTRAZIONE WEB e seguire la procedura compilando tutti i campi richiesti, inclusa la scelta della password. Cliccare, quindi, il pulsante CONFERMA e, a conclusione, si otterranno le credenziali (nome utente e password) da utilizzare per accedere all'area riservata e per autenticarsi. Seguire, quindi, le altre fasi della procedura come descritto al punto b).
I candidati già in possesso delle credenziali non devono effettuare la registrazione *ex novo* ma possono accedere direttamente all'area riservata. Dopo aver effettuato il login cliccare sul corso di studio precedentemente acquisito e seguire la procedura come descritta al punto b).
In caso di mancato o erroneo inserimento dell'indirizzo di posta elettronica e qualora si riscontrassero difficoltà nella registrazione, i candidati possono rivolgersi allo sportello dell'U.Op. "TFA/PAS", ubicato a piazza Antonello (orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì h 8.30-12, martedì e giovedì h 14.30-16) o contattare le unità di personale preposte al supporto agli indirizzi di posta elettronica infotfa@unime.it, mtesta@unime.it;
- b) **iscrizione da effettuare utilizzando le credenziali Esse3 (username e password):**
cliccare sul link "LOGIN" ed inserire le credenziali Esse3, successivamente cliccare sulla voce di menu "SEGRETERIA", quindi "CONCORSI DI AMMISSIONE" e "ISCRIZIONE CONCORSI;
- c) **selezione del concorso relativo al percorso al quale si intende iscriversi;**
- d) **selezione, all'interno della procedura, della tipologia di abilitazione all'insegnamento di cui si è in possesso, allegazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (esclusivamente in formato .pdf), e delle autocertificazioni relative al titolo di accesso e all'anzianità di servizio per l'insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche sul sostegno, quest'ultima da valutare ai soli fini della precedenza, a parità di punteggio, come previsto dall'art. 5, comma 5, del presente Bando.**
I moduli relativi alle autocertificazioni del titolo di ammissione e dell'anzianità di servizio saranno resi disponibili, durante il processo, in una pagina comune ad altre tipologie di concorso. Cliccare su *Scarica il modello dell'autocertificazione del titolo di accesso* (Corsi di Specializzazione per il Sostegno) e su *Scarica il modello dell'autocertificazione dell'anzianità di servizio* (Corsi di Specializzazione per il Sostegno). Fare il *download* dei modelli autocertificazione presenti in procedura e, dopo averli compilati, eseguire l'*upload*. L'*upload* è obbligatorio per tutti gli allegati. Nell'ipotesi in cui i candidati non fossero nelle condizioni di autocertificare l'anzianità di servizio per l'insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche sul sostegno, essi devono, comunque, caricare il modello non compilato e sottoscritto. Gli allegati caricati possono essere modificati fino alle ore 20 del 19 maggio 2017, termine di chiusura delle iscrizioni ai concorsi;
- e) **versamento del contributo per l'iscrizione al test pari ad un importo di euro € 150 (centocinquanta/00) per ciascun percorso di formazione per il quale si intende concorrere** da effettuare entro e non oltre le ore 23.59 del 19 maggio 2017, utilizzando esclusivamente il bollettino MAV generato al termine della procedura *online*. Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi Istituto Bancario, anche *online*.

Coloro che effettueranno il pagamento della tassa di iscrizione al test preliminare con modalità diverse da quelle sopra descritte e al di fuori dei termini sopra indicati non saranno ammessi a partecipare al test preliminare.

La quota versata, quale tassa di partecipazione al concorso, non potrà essere rimborsata in alcun caso.

2. I candidati, purché in possesso dei titoli di ammissione di cui all'art. 2, possono iscriversi al test preliminare per più percorsi di formazione, ripetendo la procedura di iscrizione per ogni ordine e grado di scuola prescelto e osservando le medesime modalità descritte nel comma precedente. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a percorsi di formazione diversi, è necessario optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo percorso.
3. La ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso, se richiesta, dovrà essere mostrata alla Commissione esaminatrice il giorno della prova o, in qualunque momento, agli uffici competenti. I candidati sono, pertanto, invitati a conservare con cura la ricevuta sopra descritta.
4. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente Bando nella sua interezza. Gli stessi candidati sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati richiesti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; essi si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente alle procedure relative alla fase di iscrizione.
5. La procedura di iscrizione *online* ai concorsi sarà aperta alle ore 12 del giorno 19 aprile 2017 e si chiuderà alle ore 20 del giorno 19 maggio 2017. Il contributo di iscrizione, come specificato al comma 1, lett. e), dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 23.59 del 19 maggio 2017.
6. I candidati con disabilità, ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive integrazioni e modificazioni, e i candidati con disturbi specifici di apprendimento ai sensi della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, devono integrare la procedura di iscrizione, di cui al precedente comma 1, con apposita istanza debitamente sottoscritta e corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità e allegare la documentazione certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, secondo le leggi vigenti. Gli stessi candidati devono, inoltre, indicare gli ausili/strumenti compensativi occorrenti, nonché la eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. La richiesta, integrata della relativa documentazione, deve essere trasmessa mediante pec, all'indirizzo protocollo@pec.unime.it (l'istanza deve essere redatta in formato statico, .pdf, sottoscritta e, nel caso in cui venga inviata da indirizzo non riconducibile al candidato, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità) o mediante email, all'indirizzo protocollo@unime.it (l'istanza deve essere redatta in formato statico, .pdf, sottoscritta e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità) e destinata al Dipartimento Amministrativo "Servizi Didattici e Alta Formazione", U.Org. "Formazione post laurea", U.Op. "TFA/PAS".
Al fine di consentire all'Amministrazione di apprestare tutti gli strumenti necessari, le richieste devono pervenire, con le modalità sopra descritte, entro e non oltre il 15 maggio 2017.

Articolo 4

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici delle selezioni relative ad ogni percorso di formazione sono nominate con decreto rettorale. Durante lo svolgimento delle prove, ogni commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza ed all'identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni anch'esse nominate con decreto rettorale.

Articolo 5

Prove selettive di accesso

1. Le prove di accesso si articolano in:

- a. un test preliminare;
- b. una prova scritta;
- c. una prova orale.

La valutazione delle prove di cui al presente articolo è espressa in trentesimi.

2. Le prove di accesso, secondo quanto previsto dal D.M. 30 settembre 2011, saranno volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:
 - a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
 - b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
 - c. competenze su creatività e pensiero divergente;
 - d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il test preliminare e la prova scritta saranno volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:

- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate secondo i quattro gradi di scuola;
- Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimento nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa,

l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

La prova orale verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

3. **Il test preliminare** è costituito da **60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta**, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. **Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.** La risposta corretta ad ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
4. **I test preliminari**, secondo quanto indicato dal D.M. n. 226 del 13 aprile 2017, **si terranno il 25 ed il 26 maggio 2017.** Il 25 maggio 2017 le prove riguarderanno la scuola dell'infanzia e la scuola primaria; il 26 maggio 2017 la scuola secondaria di I e II grado. Il luogo di svolgimento e gli orari saranno pubblicati sul sito internet d'Ateneo, alla pagina *web* <http://www.unime.it/it/sostegno>, in tempo utile. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
5. È ammesso alla **prova scritta** di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo un numero di candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
6. L'elenco degli ammessi alla prova scritta, suddiviso per ordine e grado di scuola, e il calendario della prova stessa saranno pubblicati sul sito internet d'Ateneo, alla pagina *web* <http://www.unime.it/it/sostegno>, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
7. Per essere ammesso alla **prova orale** il candidato deve conseguire nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.
8. L'elenco degli ammessi alla prova orale, suddiviso per ordine di scuola, e il calendario della prova stessa saranno pubblicati sul sito internet d'Ateneo, alla pagina *web* <http://www.unime.it/it/sostegno>. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Le prove orali hanno inizio non prima di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del calendario.
9. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

Articolo 6

Obblighi del candidato

1. Per sostenere le prove d'accesso i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e identificazione, nella sede e nell'orario indicati dall'Università attraverso apposito avviso pubblicato in tempo utile sul sito internet d'Ateneo, alla pagina *web* dedicata al sostegno, <http://www.unime.it/it/sostegno>. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.**
2. I candidati potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. **Non saranno ammessi coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi o in ritardo.**
3. Qualora il candidato non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università, l'avvenuta iscrizione è certificata dall'interessato esibendo la ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
4. La Commissione provvederà all'identificazione personale di ciascun candidato, mediante annotazione su appositi registri degli estremi del documento di riconoscimento.
5. Il candidato dovrà svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione giudicatrice e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
6. Durante il test preliminare e la prova scritta, i candidati devono:
 - fare uso esclusivamente di penna nera che sarà fornita loro dopo l'identificazione;
 - compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
 - annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato alla correzione;possono:
 - correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente barrata con una crocetta e sceglierne un'altra. Deve risultare, in ogni caso, una crocetta in una sola delle quattro caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio. Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare con una crocetta. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile;non possono, a pena di esclusione dalla selezione:
 - comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della commissione giudicatrice;
 - introdurre in aula borse, zaini, appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari e quant'altro venga comunicato prima dell'inizio della prova. I predetti oggetti dovranno essere depositati, a cura dei candidati, prima dell'inizio delle prove. Non sarà garantita la custodia degli oggetti e non si risponderà dell'eventuale furto o smarrimento degli stessi;
 - lasciare l'aula se non trenta minuti prima della conclusione del test.
7. Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti alle prove di accesso saranno considerati rinunciatari.

Articolo 7

Titoli valutabili

1. Le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili ed il punteggio ad essi attribuibile ai fini della redazione della graduatoria finale degli ammessi ai percorsi, comunque non superiore a 10 punti complessivi, sono riportati **nell'Allegato 1** al presente Decreto e **devono essere posseduti alla data del 19 maggio 2017**.
2. **L'autocertificazione dei titoli valutabili è richiesta ai soli candidati che supereranno la prova scritta.** La predetta autocertificazione, da compilarla **esclusivamente** utilizzando gli appositi moduli che saranno resi disponibili sul sito internet d'Ateneo, alla pagina *web* <http://www.unime.it/it/sostegno>, **dovrà essere consegnata alla commissione esaminatrice il giorno dello svolgimento della prova orale.** La verifica dell'autenticità delle autocertificazioni dei titoli valutabili è effettuata dall'Università di Messina ai sensi delle leggi vigenti. **Laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, i candidati saranno esclusi dalla procedura selettiva.** L'Università può adottare, in qualsiasi momento, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti dichiarati.
3. Ai candidati collocati in graduatoria di merito, oltre i limiti dei posti messi a bando, in una o più procedure relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I e di II grado, sono riconosciuti, nell'ambito dei dieci punti attribuibili, punti 3 nelle relative procedure (cfr. Allegato 1).
4. La valutazione dei titoli sottoposti verrà effettuata dalla Commissione successivamente all'espletamento della prova orale.

Articolo 8

Graduatorie degli ammessi ai percorsi e modalità di iscrizione

1. La graduatoria degli ammessi per ogni percorso di formazione è formata dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 5, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli culturali e professionali di cui al comma 1 dell'art. 6. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
2. La graduatoria degli ammessi ad ogni percorso di formazione non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi.
3. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a percorsi di formazione differenti, i candidati devono optare per l'iscrizione ad un solo percorso di formazione.
4. Le graduatorie degli ammessi per ogni corso di formazione saranno pubblicate sul sito internet d'Ateneo, alla pagina *web* <http://www.unime.it/it/sostegno>, dapprima in forma provvisoria e poi, dopo l'esame dei reclami di cui al comma successivo, in forma definitiva.

5. Eventuali **reclami avverso la valutazione titoli** dovranno essere presentati, inderogabilmente, **entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie**. Il reclamo, che dovrà essere formulato in forma scritta, sottoscritto e corredato della fotocopia di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere trasmesso, mediante pec, all'indirizzo protocollo@pec.unime.it, o mediante e-mail, all'indirizzo protocollo@unime.it e destinato al Dipartimento Amministrativo "Servizi Didattici e Alta Formazione", U.Org. "Formazione post laurea", U.Op. "TFA/PAS".
6. I candidati collocati in posizione utile dovranno **isciversi entro i termini perentori indicati nel Decreto Rettorale di approvazione atti**, osservando le indicazioni che saranno rese note sul sito internet d'Ateneo, alla pagina web <http://www.unime.it/it/sostegno>.
7. Sono ammessi in soprannumero:
- i candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione, prioritariamente presso il medesimo Ateneo. Modalità e termini per le iscrizioni saranno rese note sul sito internet d'Ateneo, alla pagina web <http://www.unime.it/it/sostegno>;
 - i candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati negli anni accademici pregressi. Essi possono, a domanda, riprendere la frequenza del percorso, con il riconoscimento dei crediti eventualmente acquisiti, prioritariamente presso il medesimo Ateneo. Modalità e termini per le iscrizioni saranno rese note sul sito internet d'Ateneo, alla pagina web <http://www.unime.it/it/sostegno>.
8. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari a qualsiasi titolo conseguiti. Tuttavia, ai sensi dell'art.1, comma 6, del D.M. n. 141 del 10 marzo 2017, "*Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente III ciclo in un grado loro mancante ovvero che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione banditi ai sensi del D.M. 249/2010, erano risultati collocati in più di una graduatoria di merito e avevano esercitato il diritto di opzione*"; ed inoltre, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, "*ai fini di cui al comma precedente, gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola*".
9. L'iscrizione ad uno dei percorsi di formazione, secondo l'ordine della relativa graduatoria definitiva, si perfeziona con il pagamento di un importo complessivo a titolo di tassa di iscrizione pari ad € 3.700,00 (tremilasettecento/00). Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante MAV con la procedura indicata nel Decreto Rettorale di approvazione atti. La quota di iscrizione dovrà essere versata in due rate: la prima, pari ad € 2.000,00 (duemila/00), dovrà essere corrisposta al momento dell'iscrizione, la seconda pari ad € 1.700,00 (millesettecento/00) dovrà essere versata entro il termine fissato dal Decreto Rettorale di approvazione atti.
10. Gli aventi diritto all'iscrizione che intendano usufruire del "Bonus docenti, a.s. 2016/2017", devono recarsi presso l'U.Op. TFA/PAS, via Consolato del Mare n. 41, o scrivere

all'indirizzo e-mail sambataros@unime.it e infotfa@unime.it, al fine di concordare l'acquisizione del *voucher* e l'emissione del MAV per la quota di iscrizione decurtata. Il docente potrà utilizzare il bonus, eventualmente disponibile per l'a.s. 2017/2018, anche per il pagamento della seconda rata.

11. La quota versata non potrà essere restituita in alcun caso.

12. I percorsi non possono avere durata inferiore ad otto mesi, come previsto dal decreto ministeriale 30 settembre 2011. L'inizio delle attività didattiche ed il calendario delle lezioni saranno pubblicati sul sito internet d'Ateneo, alla pagina *web* dedicata al sostegno, <http://www.unime.it/it/sostegno>.

13. La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca o a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati. Ai corsisti che frequentano dottorati di ricerca è consentito sospenderne la frequenza.

14. Ove inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito, possono iscriversi ai percorsi i soggetti di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 9

Responsabile del procedimento.

1. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in attuazione della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, sopra citato, funzionario responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando è Sabrina Sambataro, responsabile dell'U.Op. "TFA/PAS", indirizzo e-mail: sambataros@unime.it, infotfa@unime.it.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, sono raccolti presso l'Università degli Studi di Messina che ha sede in Piazza Pugliatti, 1- 98122 Messina per le finalità di gestione della procedura selettiva e saranno trattati anche in forma automatizzata.
2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando seguendo i principi di correttezza, liceità, trasparenza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalle procedure di selezione.

4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Università di Messina che ha sede in Piazza Pugliatti 1, titolare del trattamento.

Articolo 11 Norme Finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative citate in premessa.
2. Il presente Decreto e l'Allegato 1, che di esso costituisce parte integrante, saranno sottoposti alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prime sedute utili. Esso, firmato digitalmente, viene registrato nel repertorio generale unico dell'Ateneo ed inserito nel fascicolo dell'U.Op. "TFA/PAS" n. 2016-III/4.2.2 "Attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, anno accademico 2016-2017."

Il Rettore

prof. Pietro Navarra

Firmato da:
Francesco De Domenico
Motivo:

Firmato da:
Pietro Navarra
Motivo:

Data: 18/04/2017 14:02:43

Data: 18/04/2017 15:44:12

Firmato da:
Carmelo Trommino
Motivo:
dirigente

Data: 18/04/2017 13:19:23

Firmato da:
Sabrina Sambataro
Motivo:
RPA

Luogo:
U.Op. TFA/PAS
Data: 18/04/2017 12:09:04



Università degli Studi di Messina

Allegato 1 al Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del Decreto Ministeriale n. 948 dello 01/12/2016 attuativo del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e del Decreto Ministeriale 30 settembre 2011. Anno Accademico 2016/2017

Titoli valutabili max 10 punti (D.M. 30 settembre 2011 e D.M. n. 948/2016)

1. Titoli professionali

Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istruzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno:

- da 180 a 360 giorni: punti 1;
- da 361 a 540 giorni: punti 2;
- da 541 a 720 giorni: punti 3;
- da 721 e oltre: punti 4.

Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istruzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno:

- da 180 a 360 giorni: punti 0,5;
- da 361 a 540 giorni: punti 1;
- da 541 a 720 giorni: punti 1,5;
- da 721 e oltre: punti 2.

2. Titoli di studio

- Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03: punti 2
- Dottorato di ricerca in qualunque SSD diverso dal precedente: punti 1
- Master e altri titoli di studio universitari di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari nel SSD M-PED/03: punti 1
- Master e altri titoli di studio universitari di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari in qualunque SSD diverso dal precedente: punti 0,5

3. Titoli scientifici

Pubblicazioni inerenti al SSD M-PED/03: fino ad un massimo di punti 3

4. Idoneità ex art. 4, comma 8, D.M. n. 948/2016

Collocazione in graduatoria di merito, oltre i limiti dei posti messi a bando, in una o più procedure relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I e di II grado: punti 3